

**Al Sig. Sindaco
del Comune di LIPARI**

Oggetto: Legge 23.12.1998, n. 448 art. 65 “ Assegno nucleo familiare con tre figli minori “.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ e residente in _____ via _____

n. civ. _____ tel. _____ C.F. _____

trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa in oggetto, chiede la concessione del beneficio di

che trattasi a decorrere dal _____ e di accreditare l' importo su libretto postale n° _____

o su Iban n° _____

Lo/a scrivente si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che determini variazioni nel nucleo familiare.

Allega alla presente la seguente documentazione :

- Dichiarazione ISEE

- Altro _____

Distinti saluti

Data _____

Firma _____

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

EX ART. 65 LEGGE N. 448/98

L'art. 65 della Legge n. 448/98 prevede l'attribuzione di un assegno mensile in favore dei nuclei familiari che abbiano a proprio carico almeno tre figli minori.

Possono richiedere il beneficio:

- i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Lipari che ricomprendano nel proprio nucleo familiare almeno tre minori anche se adottati o riconosciuti, purchè conviventi con il nucleo familiare e figli di uno dei due genitori;
- i tutori, se i genitori sono interdetti o minorenni.

L'istanza può essere presentata da uno dei genitori purchè cittadino italiano (o comunitario) anche se gli altri componenti del nucleo familiare non sono nati in Italia o non siano cittadini italiani.

Il beneficio non è concesso ai richiedenti extracomunitari, anche se in possesso di carta di soggiorno lo stesso vale per i rifugiati politici.

Non possono presentare l'istanza:

- i genitori che non sono residenti nel Comune;
- che sono stati dichiarati dalla Magistratura sospesi o siano decaduti dalla podestà genitoriale;
- che siano minorenni;
- che non siano genitori di almeno tre minori, anche se conviventi con tre minori (se, per esempio il padre ha avuto un figlio da un precedente matrimonio e convive con due minori avuto dall'attuale compagna).

Le domande vanno presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno ed ogni variazione anagrafica e reddituale deve essere segnalata tempestivamente dall'interessato all'ufficio comunale competente.

Il Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, trasmette i dati all'Inps per l'erogazione dell'assegno. Quest'ultimo viene concesso con cadenza semestrale.

L'importo massimo per l'anno 2012 è pari ad € 135,43 per 13 mensilità. Totale: euro 1.760,59

Il limite di reddito per l'anno 2012 (reddito 2011) rilevato dall'indicatore della Situazione Economica (ISE), è il seguente

Numero componenti	Limite ISE
4	€ 22.670,96
5	€ 24.377,39
6	€ 27.302,68
7	€ 30.471,72
8	€ 33.397,02

I moduli per le domande sono disponibili presso l'ufficio servizi sociali dell'Ente.